

+ DAI – VERSI
(DL 35/05 art. 14 convertito in legge 80/05)

**Guida alla nuova legge sulle donazioni
per le Persone Fisiche**
(Fonte Vita – www.quinonprofit.it)

Relativamente alle **persone fisiche**, il presupposto della deducibilità è il fatto di essere soggetti all'IRPEF, essendo in possesso di redditi in denaro o in natura; le categorie di reddito possono essere: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa; f) redditi diversi. (artt 1 e 6 del DPR 917/86 – TUIR).

Modalità di erogazione

Per le erogazioni in denaro deve essere utilizzati gli strumenti volti a fornire la rintracciabilità per l'amministrazione finanziaria della donazione effettuata. Nello specifico si richiede che i versamenti siano effettuati esclusivamente utilizzando uno dei seguenti sistemi o intermediari di pagamento:

- banca
- ufficio postale
- sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari

In ragione di tale logica cautelativa sono certamente da escludersi - dalla deducibilità - le donazioni di denaro contante.

Quanto può dedurre un donatore? – Attenzione al doppio limite

La legge afferma: "le erogazioni... sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massimo di 70.000 Euro annui" (art. 14, c 1, DL 35/05).

Ciò significa che, in linea generale, il massimo deducibile di 70.000 Euro vale nel solo caso in cui tale cifra corrisponda o sia inferiore al 10% del reddito complessivo dichiarato dal soggetto erogante, (quindi per redditi uguali o superiori a 700.000 Euro).

Nel caso in cui il reddito del donatore sia minore di 700.000 Euro, il limite che si deve prendere in considerazione è comunque il 10% del reddito medesimo.

Per le **persone fisiche**, l'ammontare delle erogazioni va riportata tra gli oneri deducibili entro i limiti (assoluti o percentuali) di deducibilità previsti dalla presente legge.

Cosa sono deduzioni e detrazioni

Le DETRAZIONI sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno, mentre le DEDUZIONI sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte (Istruzioni modello unico persone fisiche 2005, pag. 28).

Da quando entra in vigore la + dai – versi

Per le erogazioni a favore di ONLUS effettuate a partire dal 17 marzo 2005.

La documentazione dei versamenti

La documentazione dei versamenti effettuati deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli ed è costituita dal bollettino di conto corrente postale o dalla lettera di addebito della banca (DL 9 luglio 1997 n. 241, art 23).

Il **VIS** rilascerà, su richiesta, una ricevuta attestante la donazione.